

TRIBUNALE CIVILE DI MODICA – Giudice Unico, dott.ssa Sandra Levanti: sentenza del 16.4.05 sul tema dell'ambito temporale di applicazione (*id est*, retroattività o meno) dell'art. 7 L. 205/2000, tema affrontato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 281/2004.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI MODICA –

Giudice Unico, dott.ssa Sandra Levanti, ha emesso la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al n. 903/1999 R.G., promossa

DA

***, tutti elettivamente domiciliati in Modica nel viale Medaglie D'Oro n.14, presso lo studio dell'avv. Roberto Borrometi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti

attori

CONTRO

COMUNE di POZZALLO, in persona del Sindaco pro-tempore, autorizzato con delibera della G. C. n. 274 del 2.12.1999, elettivamente domiciliato in Modica nella via Carlo Papa n. 13, presso lo studio dell'avv. Carmelo Ammatuna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

convenuto

All'udienza del 13 dicembre 2004 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il Giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., poneva la causa in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 14.11.1999, *** ***, *** ***, sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori *** e *** ***, nonché *** ***, le ultime quattro quali eredi di *** ***, convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Comune di Pozzallo, in persona del Sindaco pro-tempore, ed esponevano:

che, con delibera n. 59 del 2.4.1980, il Consiglio Comunale di Pozzallo aveva:

- approvato, in esecuzione della L. n. 1/1978, il progetto redatto dall'Ing. Salvatore *** in data 18.2.1980, per l'importo complessivo di 500 milioni delle vecchie lire, con l'intesa che l'approvazione del progetto medesimo avrebbe costituito adozione di variante al vigente programma di fabbricazione del Comune de quo;

- approvato il relativo piano di esproprio facente parte del progetto, dando mandato al Sindaco di adottare i provvedimenti di competenza ai fini dell'occupazione delle aree occorrenti ai sensi dell'art.2 L.R. 35/1978;
- dichiarato l'opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- affidato l'appalto dei lavori di cui al citato progetto mediante licitazione privata;
- disposto il finanziamento dei lavori per la realizzazione delle opere in questione mediante mutuo da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti, debitamente autorizzato dal Consiglio Comunale;
- dato mandato al Sindaco per tutti gli atti connessi e conseguenti.

che, con delibera n. 1053 dell'8.7.1981, la Giunta di Pozzallo, vista la cennata delibera consiliare n. 59 del 2.4.1980; considerato che la scelta dell'area nel progetto sopra approvato era quella indicata al catasto terreni del Comune di Pozzallo con la p.lla n. 94 del foglio n.5, sita a Nord dell'abitato di Pozzallo, prospiciente la strada comunale Beneventano, che collega la strada provinciale 115 e Pozzallo-Sampieri; considerato che negli ultimi anni erano sorte molte costruzioni in prossimità dell'area des***ta a mattatoio, sicchè non era più possibile mantenere la scelta originaria, in quanto la costruzione del mattatoio sarebbe venuta a ricadere in prossimità di insediamenti abitativi e dello stesso centro abitato; considerato che quindi l'amministrazione aveva comunicato al progettista di trasferire in altro sito la costruzione del mattatoio, segnalandogli contestualmente la nuova area nella p.lla 218, foglio n. 7 del catasto terreni del Comune di Pozzallo e che l'Ing. *** in data 28.2.1981 aveva redatto il nuovo piano particellare di esproprio ed il nuovo elenco delle ditte da espropriare; considerato che l'area prescelta aveva som***mente le stesse caratteristiche tecniche di quelle dell'area individuata nella delibera consiliare n.59 del 2.4.1980 e che la superficie complessiva da espropriare era di mq 10.597, cui corrispondeva l'indennità di espropriazione di 10.906.077 delle vecchie lire (spesa che trovava capienza nel progetto stesso), aveva:

- approvato – ai sensi della L. n. 1/1978 – il progetto redatto dall'Ing. *** in data 18.2.1980 dell'importo complessivo di 500 milioni del vecchio conio, relativo alla costruzione del mattatoio comunale, individuando il sito dell'opera nella p.lla n. 218 del foglio n. 7 del catasto terreni del Comune di Pozzallo;
- approvato il nuovo piano di esproprio del 28.5.1981, dando mandato al Sindaco di emettere i provvedimenti di competenza necessari a promuovere e perfezionare il procedimento di espropriazione e di occupazione definitiva delle aree occorrenti ai sensi dell'art.2 L.R. 35/1978;
- dichiarato l'opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- confermato nelle parti non contrastanti la delibera consiliare n. 59 del 2.4.1980;
- dichiarato l'atto provvisoriamente esecutivo;

che, con delibera n. 132 del 14.9.1981, il Consiglio Comunale di Pozzallo aveva:

- approvato – ai sensi della L. n.1/1978 – il progetto redatto dall'Ing. ***, più volte citato, relativo alla costruzione del mattatoio comunale, individuando il sito dell'opera nella p.lla n. 37 del foglio n. 7 del catasto terreni del Comune di Pozzallo, con la precisazione che l'approvazione di tale progetto costituiva adozione di variante al vigente programma di fabbricazione del Comune predetto;

- approvato il nuovo piano di esproprio del 12.9.1981, dando mandato al Sindaco di emettere i provvedimenti di competenza necessari a promuovere e perfezionare il procedimento di espropriazione e di occupazione definitiva delle aree occorrenti ai sensi dell'art.2 L.R. 35/1978;
- dichiarato l'opera di pubblica utilità,indifferibilità ed urgenza;
- confermato nelle parti non contrastanti la delibera consiliare n. 59 del 2.4.1980 e revocato in tutte le sue parti la deliberazione d'urgenza n.1055 del 2.7.1981 della G.M.;

che, con atto del 5.10.1981, notificato il 14.10.1981, era stato dato avviso di deposito degli atti ai sensi dell'art. 10 L. 865/1971;

che, con ordinanza del 26.11.1981, notificata il 18.12.1981, era stata disposta l'occupazione d'urgenza degli immobili indicati nel piano particellare;

che avverso detta delibera e l'ordinanza del 26.11.1981 *** e *** *** (quest'ultimo dante causa delle odierne attrici) avevano proposto ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia – sezione distaccata di Ca***, il quale, disposta la sospensione dell'ordinanza sindacale dell'occupazione d'urgenza, accoglieva il ricorso con decisione del 28/6-15.2.1982 notificata il22.12.1982,ormai coperta dal giudicato;

che, con delibera n.7 del 30.1.1983, il Consiglio Comunale di Pozzallo aveva:

- approvato – ai sensi della L. n. 1/1978 – in variante al programma di fabbricazione vigente, il progetto redatto dall'Ing. ***, più volte citato, da realizzarsi nell'area di c.da *** di proprietà dei germani ***, p.lla n. 37 del foglio n. 3 del catasto terreni del Comune di Pozzallo;
- approvato il nuovo piano di esproprio del 12.9.1981;
- dichiarato l'opera di pubblica utilità,indifferibilità ed urgenza;
- fissato i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e quelli per l'espropriazione;
- disposto il finanziamento dei lavori dell'importo di 500 milioni delle vecchie lire mediante mutuo da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti;

che il T.A.R. Sicilia – sezione distaccata di Catania era stato nuovamente adito in ordine alla legittimità degli atti della rinnovata procedura espropriativa (e segnatamente, della delibera n. 7 del 30.1.1983 del C.C. di Pozzallo; del decreto dell'Assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana n. 213/1983; dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Pozzallo n. 62/83 del 14.7.1983, con la quale era stata ordinata l'occupazione d'urgenza in favore del Comune de quo degli immobili indicati nell'allegato piano particellare di esproprio; dell'atto in data 16.7.1983 con cui il Sindaco di Pozzallo aveva avvisato *** ed *** ***che si sarebbe proceduto all'immissione in possesso dei fondi di cui era stata ordinata l'occupazione d'urgenza; ed infine della delibera della G.M. di Pozzallo n. 884 dell'11.7.1983, con la quale si era stabilito di procedere all'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione degli immobili interessati dalla realizzazione del mattatoio comunale);

che, originariamente sospesa la delibera della G.M. di Pozzallo n. 884 dell'11.7.1983, con sentenza del 2.7.1993, depositata in data 7.9.1994, il T.A.R. aveva rigettato i ricorsi volti ad ottenere l'annullamento degli atti e provvedimenti sopra menzionati;

che detta sentenza era passata in giudicato in data 31.10.1995, non essendo stata impugnata da alcuno;

che, a seguito dell'occupazione del fondo degli attori in virtù della delibera n. 884 dell'11.7.1983 della G.M. di Pozzallo, era stata realizzata dal Comune la programmata

opera pubblica, sicchè detta occupazione era divenuta irreversibile, configurandosi quale occupazione appropriativa da parte della citata amministrazione comunale;

che, pertanto, il Comune convenuto aveva posto in essere un illecito, con conseguente diritto degli attori al risarcimento del danno;

che la superficie di terreno occupata era pari a 11.741,15 mq e che si trattava di fondo des***to a colture agricole specializzate, il cui valore poteva quantificarsi in 30.000 delle vecchie lire al mq;

che, infine, in data ** era deceduto *** ***, le cui eredi erano le odierne attrici *** ***, sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori *** e *** ***, nonché *** ***.

Indi chiedevano:

“Piaccia al Tribunale

*Senza attendere ogni contraria deduzione. Condannare il Comune di Pozzallo, in persona del Sindaco pro tempore, dom.to in Pozzallo per la carica, a risarcire agli istanti *** *** e *** *** ved. ***, nata a Ispica il 3.5.1950, sia in proprio che quale genitore esercente la patria potestà sulle figlie minori *** ***, e le ultime quattro quali eredi del rispettivo marito e padre *** ***, deceduto in Ispica il **, il danno da costoro subito per le causali di cui in premessa liquidandolo nella somma di L. 352.234.500 o in quell'altra somma maggiore o minore che all'adito Tribunale sembrerà ben visa. Disporre consulenza tecnica per la quantificazione del danno. Condannare il Comune di Pozzallo in persona del Sindaco pro tempore alle spese del giudizio”.*

Si costituiva il Comune di Pozzallo, in persona del Sindaco pro-tempore e rilevava: preliminarmente, che doveva ritenersi prescritta l'azione risarcitoria, essendo decorsi – alla data della notifica dell'atto di citazione, 14.11.1999 – oltre cinque anni dalla c.d. accessione invertita, dipendente dalla realizzazione dell'opera pubblica, i cui lavori risultavano ultimati in data 20.2.1985 e collaudati il 25.2.1987, e la costruzione insediata sul terreno originariamente occupato in forza di provvedimento sindacale autorizzativo del 14.7.1983 per anni cinque, divenuto inefficace per la ordinata sospensiva da parte del T.A.R. Catania, ed illegittima dall'1.2.1988 per il conseguente forzato inadempimento della procedura espropriativa entro detta data;

nel merito, che doveva ritenersi eccessiva la misura del chiesto risarcimento, essendo il valore del terreno acquisito dalla P.A. correlato alla sua natura agraria ed alla sua destinazione a cultura cerealicola non specializzata (v. sentenza TAR Catania n.1966/94 del 02-07/07/09/1994) e perciò contenibile nella misura indennitaria di 10.906.077 delle vecchie lire, in ragione di £. 1.029 al mq, come predeterminata negli atti progettuali e previsionali predisposti all'espropriazione;

che, in via di eccezione riconvenzionale, nell'ipotesi di maggiori risultanze estimative del terreno ablatto, l'amministrazione opponeva in compensazione il proprio diritto al risarcimento del danno per corrispondente pari misura, patito dalla medesima per effetto della chiesta ed ottenuta sospensiva da parte degli odierni attori degli atti di espropriazione non potuti portare a compimento nei termini prefissati nelle relative deliberazioni.

Indi chiedeva:

“PIACCIA AL TRIBUNALE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Preliminarmente: dichiarare improponibile, e/o inammissibile, la domanda attorea per intervenuta prescrizione della proposta azione di risarcimento danni.

Nel merito subordinatamente e senza recesso: verificata la effettiva superficie del terreno acquisito in proprietà dall'Amministrazione concludente, determinarne il valore in relazione alla

natura agricola e destinazione culturale dello stesso, e, perciò, in misura corrispondente alla indennità prefissata negli atti di espropriazione di £. 1.029 al mq e quindi in complessive £. 12.081.643 o in quella maggiore o minore accertanda.

In via di eccezione riconvenzionale, subordinatamente e condizionatamente all'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria degli attori: ritenere e dichiarare interamente compensate le somme nella misura che risulterà dovuta con uguale somma dovuta dagli attori al Comune di Pozzallo per il danno patito dalla sospensione e conseguente mancato compimento in termini della intrapresa espropriazione.

Condannare in ogni caso gli attori alle spese del giudizio”.

Concessi i termini per la trattazione scritta della causa (udienza del 18.2.2000), nonché quelli per le integrazioni probatorie (udienza del 30.5.2000), con ordinanza del 30.1.2001 il G.I. “solleva(va) formalmente e preliminarmente (e senza entrare nella valutazione del merito della domanda, presa in considerazione, ai fini della questione de qua, sulla base della mera prospettiva attorea), la questione del difetto di giurisdizione del giudice adito”, fissando – per la trattazione della questione nel contraddittorio delle parti – l’udienza del 4.6.2001.

Attesa l’idoneità della decisione sulla questione inerente alla giurisdizione a definire il presente giudizio (art. 187, comma 3, c.p.c.), all’udienza del 13 dicembre 2004 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il Giudice Unico, assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c., poneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione del merito della presente controversia deve essere necessariamente preceduta dall’esame successivo delle seguenti questioni:

- 1) questione relativa alla giurisdizione del giudice adito (costituente uno dei presupposti processuali dell’azione);
- 2) questione preliminare di merito, concernente l’intervenuta o meno prescrizione del diritto azionato.

1. Giurisdizione.

Per quanto riguarda il profilo inerente la giurisdizione, un efficace punto di partenza è rappresentato dall’ordinanza resa dal G.I. in data 30.1.2001, nella quale è stata esattamente individuata la normativa cui ricondurre temporalmente la regolamentazione della fattispecie in esame, ossia l’art. 34 del D.lgs. 80/1998, applicabile – ai sensi dell’art. 45, comma 18, del medesimo decreto – alle controversie iniziate dopo il 30.6.1998 (e quindi a decorrere dall’1.7.1998), quale è per l’appunto quella *sub iudice*, atteso che il relativo atto di citazione risulta notificato in data 14.11.1999.

Orbene, com’è noto, a mente dell’art. 34 citato “*sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia*” (comma 1), ed inoltre “*la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio*” (comma 2), mantenendosi per contro la giurisdizione del giudice ordinario per le sole controversie riguardanti la corresponsione di indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (comma 3, lett. b).

All’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 34 del D.lgs. 80/1998, la Suprema Corte di Cassazione, muovendo dalla inclusione nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva anche dei “comportamenti” della P.A. in materia urbanistica, quest’ultima ampiamente intesa – secondo la stessa dizione normativa – come relativa a tutto ciò che avesse attinenza all’ “uso del territorio” e, pertanto, anche dei comportamenti in materia espropriativa, tra cui innanzitutto l’occupazione appropriativa (costituente ipotesi di espropriazione c.d. sostanziale), si è orientata nel senso di ritenere attratta nella

ridisegnata giurisdizione esclusiva del G.A. la cognizione delle controversie relative al risarcimento del danno da c.d. accessione invertita (v. Cass. SS.UU. ord. n. 43/2000, nonché sent. n. 494/2000).

Al novero delle predette controversie appartiene indubbiamente quella sottoposta all'esame di questo decidente: trattasi, invero, di ipotesi in cui, sussistendo a monte la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera poi realizzata (dichiarazione, nella specie, implicita nella delibera n. 7 del 30.1.1983 del C.C. di Pozzallo di approvazione del relativo progetto, ai sensi della L. n. 1/1978, la cui validità ed efficacia è stata confermata dal T.A.R. Sicilia – sezione distaccata di Ca***, nel giudizio intrapreso per l'annullamento anche della medesima: v. documentazione in atti) e disposta, d'altro canto, l'occupazione d'urgenza preordinante all'espropriazione (con delibera della G.M. di Pozzallo n. 883 in data 11.7.1983), l'opera inizialmente progettata è stata eseguita senza essere ritualmente assistita da decreto di esproprio, mai adottato (circostanza, questa, non contestata dall'amministrazione comunale).

Ciò posto, è noto che il dettato dell'art. 34 del D.lgs. 80/1998 è stato successivamente trasfuso nell'art. 7 della L. 205/2000, il quale tuttavia, non avendo (come ogni disposizione di legge) efficacia retroattiva, in difetto di espressa previsione in tal senso, non si applica alla fattispecie che ci occupa, operando soltanto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa legge n. 205 (10.8.2000), e non anche per i giudizi iniziati, come quello in esame, anteriormente a tale data.

L'irretroattività dell'art. 7 L. 205/2000 è stata recentemente affermata – sulla base di una concorde giurisprudenza di legittimità in tal senso – dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 281/2004, la quale si è in ciò discostata dal precedente contrario orientamento espresso nelle ordinanze n. 123 e n. 340 del 2002.

Invero, con la sentenza n. 281/2004, la Consulta, prendendo atto dell'indirizzo dei giudici rimettenti motivatamente fondato sulla efficacia *ex nunc* dell'art. 7 L. 205/2000 e, dunque, sulla sottoposizione alla vigenza dell'art. 34 D.lgs.80/1998 delle controversie iniziate nel periodo compreso tra l'1.7.1998 e il 9.8.2000, ha emesso nei confronti del citato art. 34 una pronuncia di incostituzionalità in tutto analoga (eccesso di delega, in contrasto con l'art.76 Cost.) a quella che, quattro anni prima (sent. n. 292/2000), aveva colpito l'art. 33 del D.lgs. 80/1998, in relazione alla materia dei pubblici servizi.

Precisamente, il Giudice delle Leggi ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art.76 Cost., dell'art. 34, commi 1 e 2, (oltre che dell'art. 35, comma 1), del D.lgs. 80/1998 *“per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, comma 4, lettera g), della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui, in materia di edilizia e di urbanistica, non si limita ad estendere alle controversie inerenti a diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo, ma istituisce una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche”*.

“Di qui – ha concluso la Corte – l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 80 del 1998 nella parte in cui, eccedendo dai limiti della delega, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dell'edilizia e dell'urbanistica, e non si è limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa – nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità che in via esclusiva – alle controversie concernenti i diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno”.

Il precipitato della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 34 del D.lgs. 80/1998, (anche) nella parte che qui interessa (*id est*, giurisdizione esclusiva del G.A. sui

comportamenti della P.A. in materia espropriativa, e quindi urbanistica), è l'applicazione dell'ordinario criterio di riparto della giurisdizione G.O.-G.A. fondato sulla natura della posizione soggettiva (diritto soggettivo-interesse legittimo) rivestita dal privato nel giudizio contro la pubblica amministrazione, criterio consacrato nell'art. 2 L. 2248/1865 all. E (c.d. legge abolitiva del contenzioso amministrativo), essendo pacifico – in dottrina ed in giurisprudenza – che prima dell'entrata in vigore dell'art. 34 del decreto n. 80, in mancanza di qualsiasi disposizione legislativa che conferisse le controversie *de quibus* alla cognizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva o di legittimità, spettasse al giudice ordinario la giurisdizione sul risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, configurandosi quest'ultima come fatto illecito per lesione del diritto soggettivo di proprietà, fonte di danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Ad ulteriore conforto di quanto detto può citarsi una massima della Suprema Corte, la quale ha esplicitamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. per il danno derivante da accessione invertita verificatasi anteriormente alla data di inizio di efficacia delle disposizioni dettate in materia di giurisdizione del giudice amministrativo dall'art.34 D.lgs. 80/98 (sent. n. 15939/2001).

2. Eccezione di prescrizione.

Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione (quinquennale) sollevata dal Comune convenuto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il predetto termine prescrizionale decorre dalla scadenza dell'occupazione legittima, qualora l'irreversibile trasformazione del suolo privato sia avvenuta in pendenza di quest'ultima, ovvero, altrimenti, dalla data dell'irreversibile trasformazione (v. ex multis, Cass. 6853/2003; Cass. 8593/2003).

Nella specie, l'opera pubblica è stata realizzata sulla base della delibera di Giunta n. 884 dell'11.7.1983 (autorizzativa dell'occupazione d'urgenza per anni cinque a decorrere dal 30.1.1983), i cui effetti sono stati sospesi con ordinanza cautelare del T.A.R. Sicilia-sezione distaccata di Ca***, e ciò sino alla sentenza in data 7.9.1994 n. 1996 di rigetto del ricorso originariamente proposto dagli odierni attori (anche) avverso la citata delibera.

Occorre allora verificare quando sia intervenuta l'irreversibile trasformazione, giacché, se essa è successiva all'1.2.1988 (data di scadenza dell'occupazione legittima), è da tale momento che deve farsi decorrere il termine quinquennale di prescrizione (tenendo presente che l'odierno giudizio è stato introdotto con citazione notificata in data 14.11.1999).

Giova poi sottolineare che può ritenersi perfezionata l'irreversibile trasformazione del bene, allorché questo abbia “*perduto la sua connotazione originaria e si sia ormai definitivamente inserito nel contesto dell'opera pubblica*” e, dunque, nel momento in cui “*l'opera venga a delinearsi nei suoi connotati definitivi e nelle sue previste caratteristiche, evidenziando la non ripris***bilità dello status quo ante se non attraverso nuovi interventi altrettanto eversivi della fisionomia attualmente assunta dal bene*”, e ciò a prescindere dalla formale data di inizio e di ultimazione dei lavori, ovvero dal momento in cui l'opera, per discrezionale valutazione della P.A., venga effettivamente aperta al pubblico (v. Cass. 12041/1998, nonché Cass. 9507/2002).

3. Criteri di liquidazione del danno.

Per quanto concerne la determinazione del risarcimento dovuto agli attori in conseguenza dell'occupazione acquisitiva del suolo di loro proprietà, si osserva che, nel caso di riscontrata vocazione edificatoria del suolo in questione, si applica

- a) il criterio della semisomma tra valore venale e reddito dominicale netto rivalutato, esclusa la riduzione del 40% e con l'incremento dell'importo nella misura del 10%, laddove l'irreversibile trasformazione si sia verificata anteriormente alla data del 30.9.1996 (art. 55 D.P.R. 327/2001, recante il nuovo testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- b) il criterio del valore venale, nell'ipotesi di irreversibile trasformazione successiva al 30.9.1996.

Ove risultasse trattarsi di suolo agricolo o non edificabile, il danno risarcibile va quantificato in applicazione delle norme di cui al titolo II della L.865/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dell'art. 16 di quest'ultima legge, applicabile alla fattispecie in esame attesa l'anteriorità della medesima all'entrata in vigore del T.U. 327/2001.

4. Conclusioni.

Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario adito e disposta la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, per il compimento degli accertamenti sopra menzionati.

Si rinvia alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Non definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 903/1999 R.G.,
DICHIARA la giurisdizione del giudice ordinario adito.

DISPONE la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza in data odierna.

Così deciso in Modica in data 16 aprile 2005.

Il Giudice Unico
dott.ssa Sandra Levanti